

REACH-OSH 2026

LA SICUREZZA CHIMICA NEI LUOGHI DI LAVORO

Bologna, 27 maggio 2026

La valutazione del rischio chimico in ambito occupazionale
con focus su approcci health-based e risk-based



Maria Teresa Russo
Leonello Attias
Istituto Superiore di Sanità

Celsino Govoni
Regione Emilia-Romagna

Sommario

- Considerazioni generali sulle basi scientifiche della valutazione del rischio chimico
- Confronto approccio health-based e risk-based- esempi pratici in ambito occupazionale per sostanze tossiche per la riproduzione
- Implicazioni per la protezione dei lavoratori
- Novità relative agli interferenti endocrini

Valutazione del Rischio

Caratterizzazione del Pericolo
(Relazione Dose-Risposta)

Identificazione del
Pericolo

Valutazione
dell'esposizione

Caratterizzazione del Rischio

C'è rischio?

EXP

<

Livello di non effetto

=

RCR<1

No risk

EXP

>

Livello di non effetto

=

RCR>1

Risk

Gestione del Rischio

La Valutazione del rischio da parte del legislatore- Misure di Gestione del Rischio



Supporta decisioni regolatorie basate su evidenze scientifiche
Elemento chiave per la tutela della salute dei lavoratori

Definizione di valori limite in ambito occupazionale



Direttiva Agenti Chimici (CAD)
Direttiva Cancerogeni, Mutageni e sostanze tossiche per la Riproduzione (CMRD)

Definizione di Concentrazioni massime nelle acque



DWD (drinking water directive) (EU 2020/2184)

Definizione di Concentrazioni massime nei giocattoli



Direttiva giocattoli (2009/48/CE)

Definizione di Concentrazioni massime nell'ambiente



Direttiva Emissioni Industriali (IED 96/61/CE)

Valutazione del rischio chimico

Art. 223 Dlg.81/08

Il Datore di lavoro determina preliminarmente la presenza sul luogo di lavoro di agenti chimici prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Reg. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
- f) gli effetti **delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;**
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Pericolo

Esposizione

Nella valutazione sono indicate le misure adottate ai sensi dell'art. 224 (misure generali) e 225 (misure specifiche)

Elemento chiave per la tutela della salute dei lavoratori

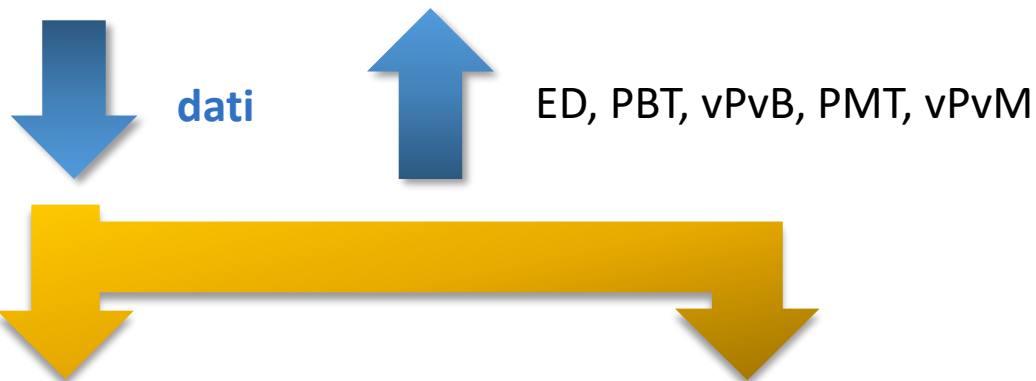
EU Chemicals Legislation



REACH

>10TpA

(registrazione, valutazione e gestione sostanze)



CLP

(classificazione e comunicazione)



SDS

Catena di approvvigionamento



Etichettatura / Notifiche
Consumator

Definizioni D.lgs 81/08: Art. 222 e art. 234 *versus* CLP



Agenti chimici **pericolosi**

Agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Reg. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento. ***Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;***

Agenti **cancerogeni**

Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio;

Agente **mutageno**

Una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Sostanza **tossica per la riproduzione**

Sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del Regolamento(CE) n. 1272/2008;



Classificazione di tossicità Riproduttiva



Nel CLP, la tossicità per la riproduzione è suddivisa in due grandi categorie di effetti:

- a) effetti nocivi sulla **funzione sessuale** e la **fertilità** (indicati con la lettera **F** nella frase di pericolo H360);
- b) effetti nocivi sullo **sviluppo della progenie** (indicati con la lettera **D** nella frase di pericolo H360).
- c) Effetti attraverso l'allattamento

Quando non è possibile ascrivere l'effetto avverso ad una delle due categorie si applica un'indicazione generale di pericolo (**H360**, senza esplicitare F o D nella frase di pericolo).

Categoria 1A	Certo per l'uomo
Categoria 1B	Presunto per l'uomo
Categoria 2	Sospetto per l'uomo

L'inventario C&L include informazioni su oltre 4.762 classificazioni armonizzate a livello UE e sette milioni di classificazioni notificate o incluse nelle registrazioni REACH. Complessivamente, l'inventario include dati su circa 350.000 sostanze. (Aprile 2026)



Home > All obligations > CLP Annex VI – harmonised classifications

CLP Annex VI – harmonised classifications

CLP Annex VI – harmonised classification and labelling for certain hazardous substances, Table 3 • The list of harmonised entries in Table 3 of Annex VI to the CLP Regulation, ... • CLP

Search

4762 Entries

144 no C/M
almeno R 1A/B

View rows 100 1-100 of 4762 Export results

Substance name	EC number	CAS number	Index number	Hazard class, category and hazard statement code(s)	View obligation details
hydrogen	215-605-7	1333-74-0	001-001-00-9	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas	
aluminium lithium hydride	240-877-9	16853-85-3	001-002-00-4	Water-react. 1, H260 Skin Corr. 1A, H314	
sodium hydride	231-587-3	7646-69-7	001-003-00-X	Water-react. 1, H260	
calcium hydride	232-189-2	7789-78-8	001-004-00-5	Water-react. 1, H260	

Sostanze non in Allegato VI?

Miscele?

- Composizione del prodotto
- Classificazione del Pericolo secondo il reg. CLP
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Misure di pronto soccorso in caso di incidente
- Simboli di pericolo
- Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza
- Numeri di telefono e indirizzi da contattare in caso di emergenza

La SDS è uno strumento fondamentale per la valutazione del rischio in ambito occupazionale.

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 (H315: Causes skin irritation.)

Eye Irrit. 2 (H319: Causes serious eye irritation)

Aquatic Chronic 3 (H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects)

2.2: Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]

Hazard pictograms: GHS07: Exclamation mark



Signal word: DANGER

Hazard statements:

H315: Causes skin irritation.

H319: Causes serious eye irritation.

H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:

P273: Avoid release to the environment.

P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

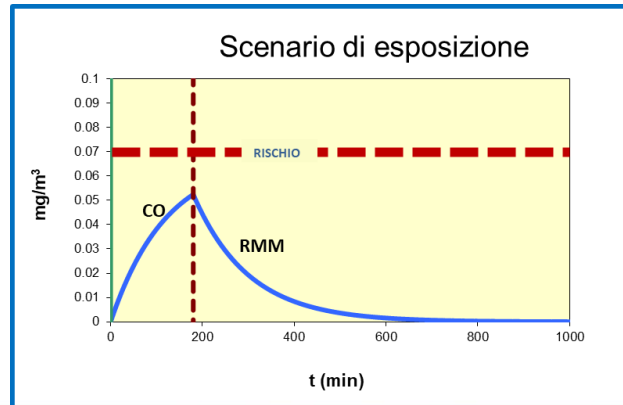
Supplemental Hazard information (EU): Not applicable

2.3 Other hazards

Processing vapours can irritate the respiratory tracts, skin and eyes.

Approccio Health-Based

- Applicabile quando esiste una soglia di effetto
- Permette di derivare valori limite protettivi
- Basato su dati tossicologici ed epidemiologici
- Obiettivo: mantenere l'esposizione sotto livelli sicuri



Principali descrittori tossicologici

- NOAEL – No Observed Adverse Effect Level

PoD

- LOAEL – Lowest Observed Adverse Effect Level



DNEL – Derived No Effect Level

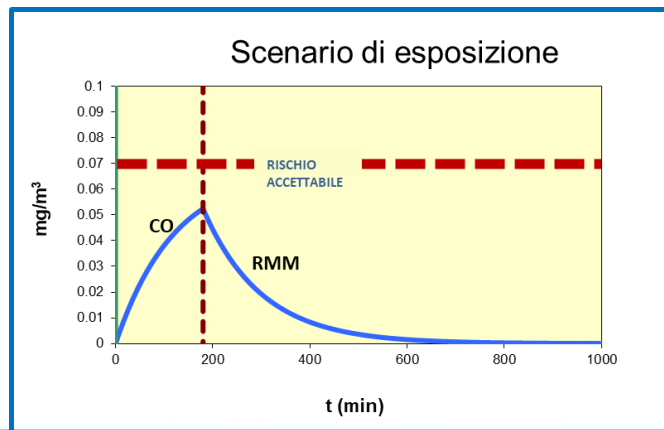
OEL – Occupational Exposure Limit

Considerando 4 direttiva 431/2022

- (4) Per la maggior parte delle sostanze tossiche per la riproduzione è scientificamente possibile individuare i livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi per la salute. I requisiti in materia di minimizzazione dell'esposizione di cui alla direttiva 2004/37/CE dovrebbero applicarsi solo alle sostanze tossiche per la riproduzione per le quali non è possibile individuare un livello di esposizione sicuro e che sono identificate come «prive di soglia» nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE. Per quanto riguarda tutte le altre sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori sia ridotto al minimo.

Approccio Risk-Based

- Applicato alle sostanze senza soglia
- Tipico per cancerogeni genotossici → Sostanze tossiche per la riproduzione 'senza soglia'
- Quantifica il rischio residuo
- Punta alla minimizzazione dell'esposizione



Descrittori e metodi utilizzati nell'approccio risk-based utilizzati come Point of Departure

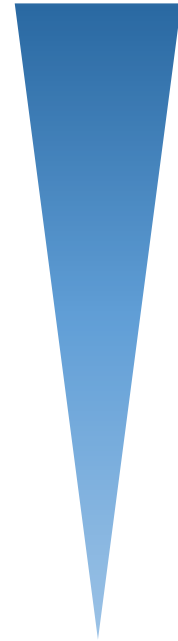
- PoD
- Benchmark Dose (BMD)
 - BMD10 e BMDL10
 - Metodo T25



DMEL
bOEL

Estrapolazione a basse dosi

- Spesso utilizzata per cancerogeni
- Permette di stimare il rischio a basse esposizioni
- Livelli di rischio tipici: 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6}
- Supporta la definizione di limiti risk-based



Definizioni (art. 234) Dlg.81/08

Sono inserite **tre nuove definizioni** (nuove lettere b-bis, b-ter, b-quater, art. 234, comma 1) relative alle sostanze tossiche per la riproduzione in generale, in base ai criteri di classificazione del regolamento in materia (Regolamento 1272/2008, cd CLP):

sostanze tossiche per la riproduzione

- 1. sostanze tossiche per la riproduzione con soglia**
- 2. sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia**

Nel caso delle sostanze tossiche per la riproduzione “prive di soglia” non esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute, mentre nel caso delle sostanze tossiche per la riproduzione con soglia è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute.

Dove trovo questa informazione?



Colonna Osservazioni ALLEGATO
XLIII del D.Lg. 81/08

3. Le sostanze tossiche per la riproduzione **diverse** da quelle prive di soglia e da quelle con soglia (art. 235, comma 3 ter).

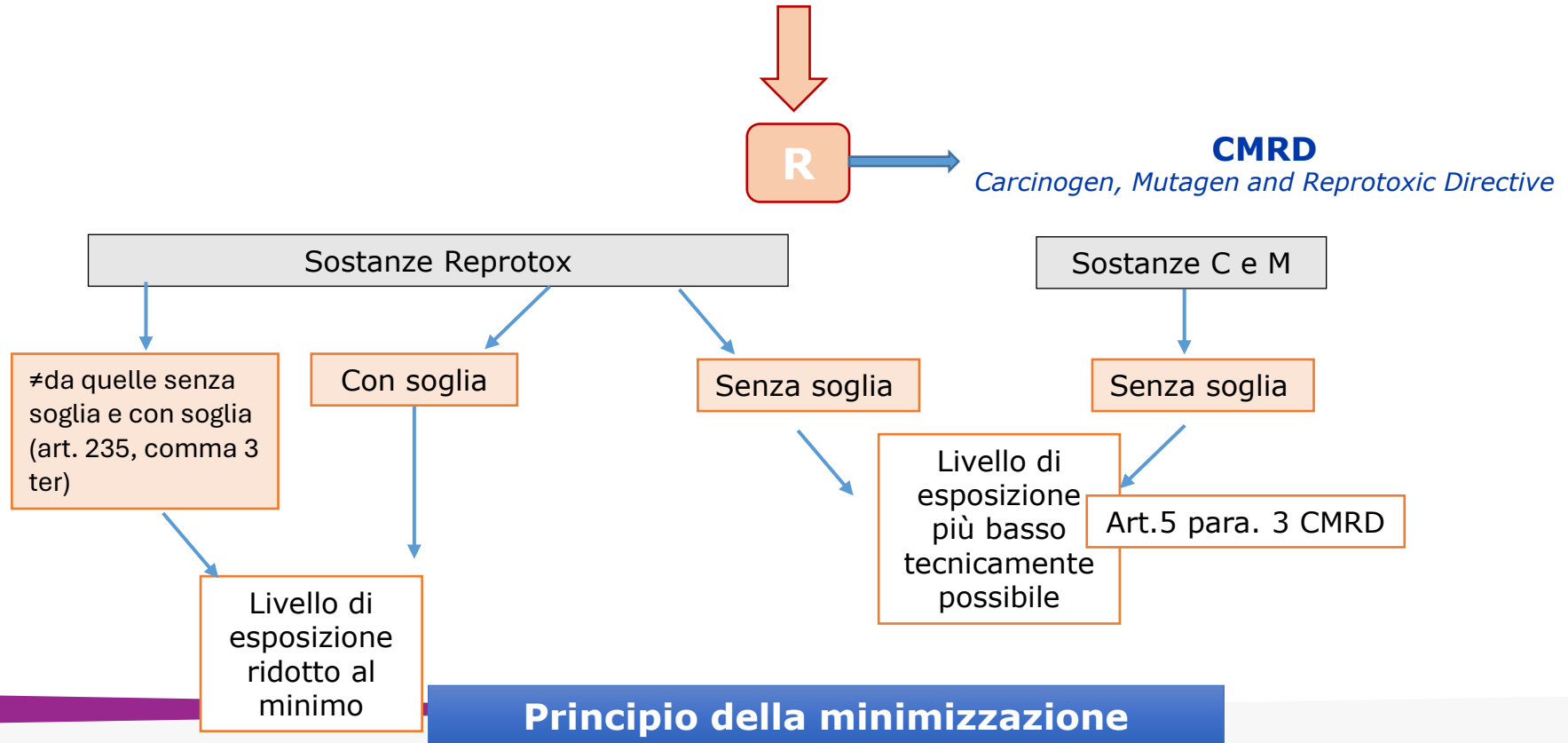
Per queste sostanze non è noto se una soglia esista o meno (studi insufficienti); **il legislatore non ha definito l'esistenza o meno di una soglia.**

Sostituzione e riduzione (art. 235)



1. Gli obblighi del datore di lavoro sono estesi alle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare con riferimento alle previsioni inerenti la “sostituzione” e il “sistema chiuso” (commi 1, 2).
2. Inoltre, **il comma 3** del medesimo articolo è stato modificato prevedendo che, laddove il ricorso ad un **sistema chiuso** non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all'agente cancerogeno, mutageno o alla **sostanza tossica per la riproduzione “priva di soglia”, sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile**. È stato quindi aggiunto il riferimento alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.
3. Sono state poi inseriti **due nuovi commi** per chiarire diversi obblighi in relazione alla presenza o meno di un valore soglia. Questi prevedono due diverse ipotesi:
 - ✓ la prima (comma 3 bis) prevede che il datore di lavoro provveda affinché l'esposizione **sia ridotta al minimo** se non è tecnicamente possibile utilizzare /produrre una sostanza tossica per la riproduzione **con valore soglia** in un sistema chiuso;
 - ✓ la seconda ipotesi (comma 3-ter) si riferisce alle sostanze tossiche per la riproduzione **“diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia”**, per le quali il datore di lavoro applica quanto previsto nella suddetta prima ipotesi (comma 3 bis).
 - ✓ Il nuovo comma 3 quater, infine, ribadisce che l'esposizione non debba superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione (CMR) stabilito nell'allegato XLIII, concetto già espresso nel Dlgs 81/08 per i cancerogeni e mutageni, ora esteso anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Articolo 235 del D.Lg.81/08



Nome agente	N.CE	N.CAS	Valore limite						Osservazioni	Provenienza
			8 ore			Breve durata				
			mg/m³	ppm	F/cm³	mg/m³	ppm	F/cm³		
N,N-dimetilacetammide	204-826-4	127-19-5	36	10		72	20		cute	I lista CAD (39/2000)
Nitrobenzene	202-716-0	98-95-3	1	0,2					cute	II lista CAD (15/2006)
N,N Dimetilformammide	200-679-5	68-12-2	15	5		30	10		cute	III lista CAD (116/2009)
2-Etossi etanolo	203-804-1	110-80-5	8	2		-	-		cute	“
2-acetate di 2-etossietile	203-839-2	111-15-9	11	2					cute	“
1-metil-2-pirrolidone	212-828-1	872-50-4	40	10		80	20		cute	“
Mercurio e composti inorganici divalenti....			0,02						cute	“
Monossido di carbonio	211-128-3	630-08-0	23	20		117	100			IV lista CAD (164/2017)
Bisfenolo A; 4,4'-isopropilidendifenolo	201-245-8	80-05-7	2 ⁽¹³⁾						cute	“
2-metossietanolo	203-713-7	109-86-4		0,5					cute	III lista CAD (116/2009)
2-metossietil acetato	203-772-9	110-49-6		0,5					cute	“
Piombo inorganico e i suoi composti			0,15							Direttiva 82/605/CEE

Note: (13) Frazione inalabile

Allegato III della CMRD 869/2024: Piombo inorganico e i suoi composti

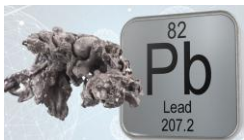
Nome agente	Valori limite						Osservazioni	Provenienza
	8 ore			Breve durata				
	mg/m³	ppm	F/cm³	mg/m³	ppm	F/cm³		
Piombo inorganico e suoi composti	0,03 ⁽⁸⁾						Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia	0,15 mg/m³

NEW

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 aprile 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

I lavori per il recepimento della direttiva sono in corso



La Direttiva (UE) 2024/869



Il piombo è tossico senza soglia per effetti sullo sviluppo del feto, quindi un livello senza effetto non esiste per l'esposizione precedente o successiva alla nascita.



Sostanza tossica per la Riproduzione senza soglia



Evitare l'esposizione dei lavoratori **in età fertile**

9° ATP
19/07/2016



Repro cat 1 A H360 FD

No soglia per effetti
sullo sviluppo del feto



Riduzione del QI

Soglie pratiche per la sorveglianza sanitaria

$\frac{1}{2}$ OEL

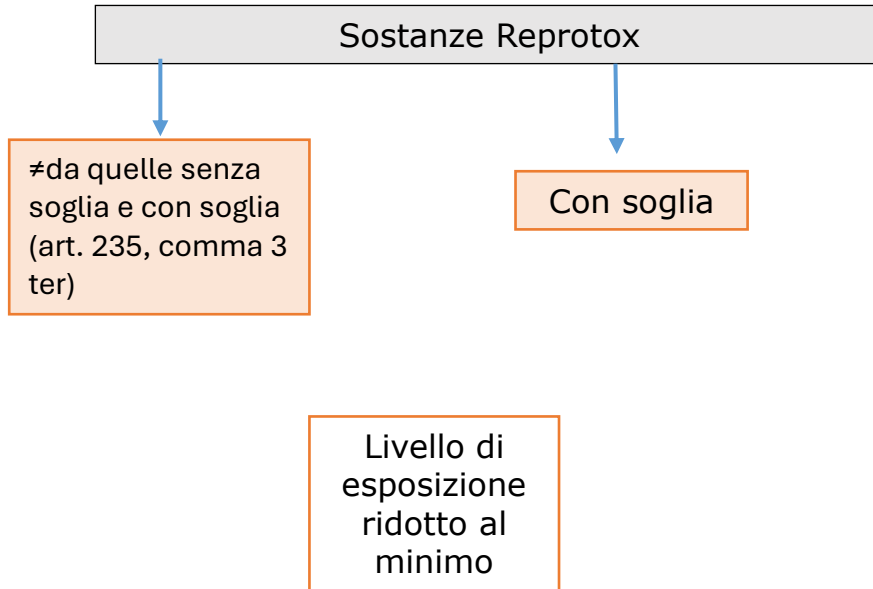
Lavoratori

BLV *versus* BGV

Lavoratrici

Popolazione femminile

Livello minimo e sorveglianza sanitaria



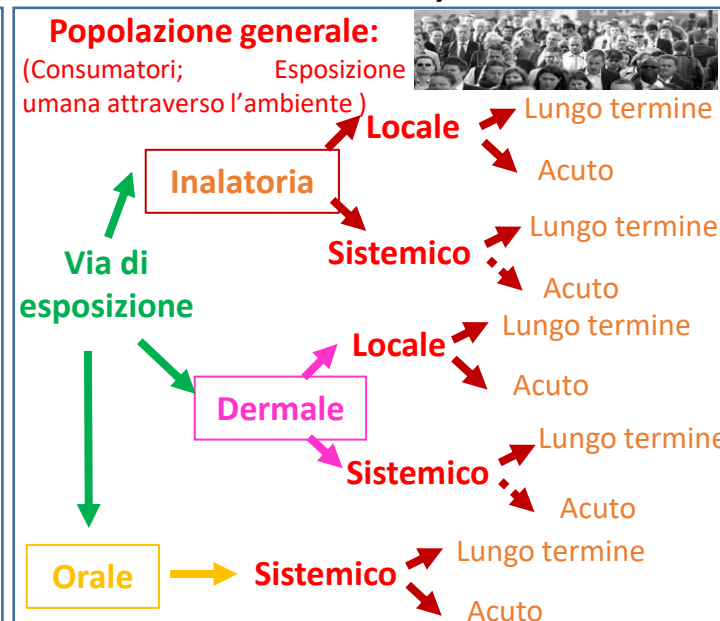
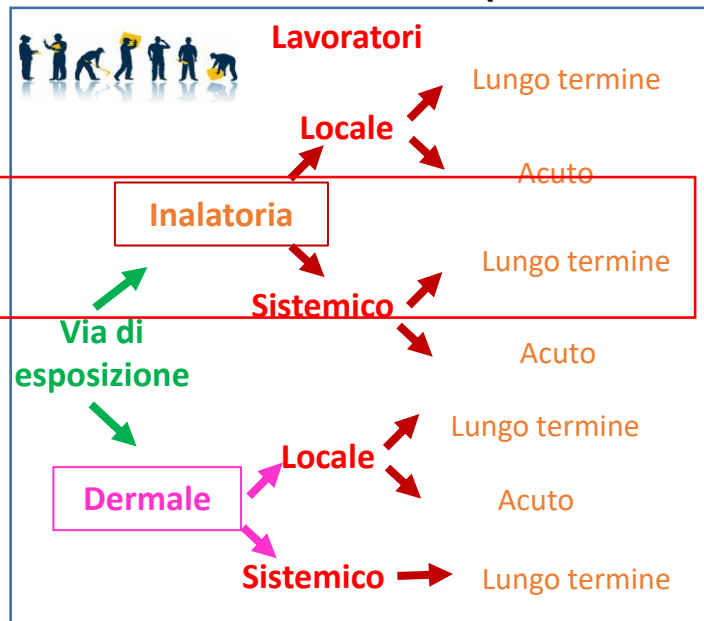
L'OEL è la soglia?

Esiste un riferimento normativo per la soglia?

Basta definire una soglia per esposizione inalatoria?

Chi sono gli esposti?

DNEL (livello derivato di non effetto)



I DNELs stabiliti per esposizioni croniche (derivati sulla base di studi tossicologici a lungo termine) sono più bassi dei DNEL derivati da studi di tossicità acuta e pertanto coprono anche le esposizioni di durata minore.

=PoD e effetto critico; quando OEL è usato come DNEL

DNEL e tossicità riproduttiva

Workers - Hazard via inhalation route

Systemic effects

Long term exposure

Hazard assessment conclusion DNEL (Derived No Effect Level)

Value 2 mg/m³ = OEL

Most sensitive endpoint repeated dose toxicity

Route of original study By inhalation

DNEL related information

DNEL derivation method other: Recent SCOEL Recommendation 2014

Modified dose descriptor starting point NOAEC

Value 10 mg/m³

Explanation for the modification of the dose descriptor starting point Subchronic inhalation study

18°ATP

Classificazione	
Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo
Repr. 1B	H360F
STOT SE 3	H335
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Effetto critico: irritazione del tratto respiratorio

Questo DNEL (OEL):

- ✓ protegge **dall'irritazione respiratoria**
- ✓ probabilmente copre **effetti sistemici classici (fegato/rene)**
- **? non è dimostrato che protegga dagli effetti sulla fertilità a basse dosi**

Bisphenol A ha una soglia per R?

I solventi aprotici: sostanze R con/senza soglia?



Nome	N.CAS	Classificazione nell'Allegato VI del CLP	Valore limite in Allegato XLIII		Osservazioni	DNEL lavoratori	
			8 ore mg/m ³ (ppm)	Breve durata mg/m ³ (ppm)		Inalatorio mg/m ³ (ppm)	Dermale mg/Kg/giorno
DMAC	127-19-5	Repr. 1B (H360D***) Acute Tox. 4* (H312) Acute Tox. 4* (H332)	36 (10)	72 (20)	cute	13 (3,6)	0,53
DMF	68-12-2	Repro 1 B (H360D***) Acute Tox. 4* (H312) Eye Irrit 2 (H319) Acute Tox 4* (H332)	15 (5)	30 (10)	cute	6 (2)	1,1
NMP	872-50-4	Repro 1B (H360D***) Skin Irrit.2 (H315) Eye Irrit. 2 (319) STOT SE 3 (H335)	40 (10)	80 (20)	cute	14,4 (3,6)	4,8

**Restrizione
REACH
Voce 80
Voce 76
Voce 71**

3X

N,N-Dimetilformamide (DMF), 1-Metil-2-Pirrolidone (NMP) e N,N-Dimetilacetammide (DMAC)

Il DNEL sistemico a lungo termine di 6 mg/m^3 per via inalatoria è stato derivato sulla base di una combinazione di dati umani e dati di tossicità sullo sviluppo nei conigli.



Tossicità epatica
(dati epidemiologici)



Quindi, livelli di esposizione al di sotto del DNEL permettono di proteggere i lavoratori anche da effetti avversi sullo sviluppo



Effetti sullo sviluppo del feto
(dati sperimentali in coniglio)



L'attuale OEL non protegge
dagli effetti sullo sviluppo



Evitare l'esposizione delle
donne in gravidanza

L'OEL della DMF non è la soglia di non effetto
per tossicità riproduttiva

[Registry of restriction intentions until outcome - ECHA](#)

Il DNELinal può essere considerato la soglia?



Nome	N.CAS	Classificazione nell'Allegato VI del CLP	Valore limite in Allegato XLIII		Osservazioni	DNEL lavoratori	
			8 ore mg/m ³ (ppm)	Breve durata mg/m ³ (ppm)		Inalatorio mg/m ³ (ppm)	Dermale mg/Kg/giorno
DMAC	127-19-5	Repr. 1B (H360D***) Acute Tox. 4* (H312) Acute Tox. 4* (H332)	36 (10)	72 (20)	cute	13 (3,6)	0,53
DMF	68-12-2	Repro 1 B (H360D***) Acute Tox. 4* (H312) Eye Irrit 2 (H319) Acute Tox 4* (H332)	15 (5)	30 (10)	cute	6 (2)	1,1
NMP	872-50-4	Repro 1B (H360D***) Skin Irrit.2 (H315) Eye Irrit. 2 (319) STOT SE 3 (H335)	40 (10)	80 (20)	cute	14,4 (3,6)	4,8

**Restrizione
REACH
Voce 80
Voce 76
Voce 71**

Per le sostanze facilmente assorbibili attraverso la pelle, la valutazione dell'esposizione per via inalatoria può sottostimare l'assorbimento da parte dell'organismo, è preferibile un monitoraggio biologico.

Un VLB che tiene conto di tutte le vie di esposizione

The following biomarker DNELs for **DMF** were suggested based on the RAC and SEAC opinion on DMF⁵⁰ and the publication by Kilo et al. (2016), Seitz et al. (2018) and Lamkarkach et al. (2022):

8 mg NMF (N-methylformamide) plus HMMF (N-hydroxymethyl-N-methylformamide)/L urine (sampling end of shift)

and/or

10 mg AMCC (N-acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)cysteine)/L urine (sampling end of shift at the end of the workweek)

How to comply with REACH Restriction 71, 76, 80 and 81; guideline for users of the aprotic solvents NMP, DMF, DMAC, and NEP

March 2026

https://echa.europa.eu/documents/d/guest/rest_aprotic_solvents_guideline_en

Potrebbe essere parte della Sorveglianza sanitaria
Obbligatorio solo se è disponibile un VLB

eu-osa-monitoraggio-biologico-sul-luogo-di-lavoro-orientamenti-per-gli-esperti-in-materia-di-ssl-e-i-luoghi-di-lavoro/s3237c68b



MONITORAGGIO BIOLOGICO SUL LUOGO DI LAVORO
ORIENTAMENTI PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI SSL E I
LUOGHI DI LAVORO





Valutazione del Rischio



Quali sono le proprietà di pericolo?

Classificate anche C e M applico già le misure per ridurre al più basso valore tecnicamente possibile/Sorveglianza Sanitaria

Risk-Based

Classificate R (e altri pericoli CAD)

Risk-Based

La sostanza è in allegato XLIII?

SI

È individuata come 'priva di soglia'?

SI

Applico le misure per ridurre l'esposizione al più basso valore tecnicamente possibile;
Attivo la sorveglianza sanitaria



NO



NO

≠da quelle senza soglia e con soglia
(art. 235, comma 3 ter)



Health-based/Risk-Based?

Valutazione caso per caso:

- riferimento normativo per la soglia
- il monitoraggio ambientale potrebbe non essere sufficiente per definire una soglia per sostanze con notazione cute
- ricerco un riferimento per monitoraggio biologico



**SDS
eSDS**

Classi di pericolo per la salute umana

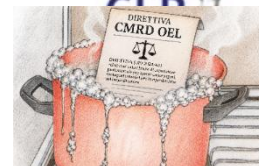


- Tossicità acuta
- Corrosione/irritazione cutanea
- Danni rilevanti/irritazione oculare
- Sensibilizzazione respiratoria e cutanea
- Mutagenicità
- Cancerogenicità
- Tossicità riproduttiva
- Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola (STOT SE)
- Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta (STOT RE)
- Tossicità a seguito di aspirazione.
- **Interferente Endocrino** (*REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/707 in vigore dal 20/4/2023*)



ED e CMRD

Name	Evaluation of the appropriateness of including endocrine disruptors (EDs) in CMRD
EC Number	-
CAS Number	-
Start of call	01/04/2026
Deadline for providing input	01/07/2026
Subject of the call	Call for evidence on the evaluation of the appropriateness of including endocrine disruptors in Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances Directive.
Objective of the call	ECHA has been tasked by the European Commission to prepare a report on the scientific assessment of endocrine disruptors (EDs) that can affect the health and safety of workers. The assessment will focus on evaluating the appropriateness of including EDs within the scope of the Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances at work, as established in Article 2(2), point (b) of Directive (EU) 2024/869, in order to better protect the health and safety of workers. This call intends to collect any new and existing scientific information on EDs which may be relevant for the specific subject of the call. The information gathered will be considered in the evaluation when preparing the report.
Target group	Industry, Academia, MSCAs, NGOs, Trade associations, Other stakeholders
Submit your contribution	Give comments
Related documents	



[Occupational exposure limits - Call for comments and evidence - ECHA](#)

Grazie per l'attenzione